

DELIBERAZIONE 3 LUGLIO 2014
323/2014/E/EEL

RESTITUZIONE DELL'INCENTIVO, EROGATO ALLA SECAB SOCIETÀ COOPERATIVA, PER
L'UTILIZZO DEI MISURATORI ELETTRONICI AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DELLA
CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 3 luglio 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, contenente il Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 481/95;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione 292/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 (di seguito: deliberazione 333/07);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 190/09);
- la deliberazione dell'Autorità 19 ottobre 2010, ARG/elt 179/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 179/10);
- la deliberazione dell'Autorità 20 febbraio 2014, 63/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 63/2014/E/eel);
- la lettera della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli e della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione del 27 maggio 2014, prot. 14766 (di seguito: lettera di risultanze istruttorie), inviata a SECAB SOCIETÀ COOPERATIVA (di seguito: SECAB);
- la lettera di SECAB prot. AO/sf 14/14 del 03 giugno 2014 (prot. Autorità 15583/A del 04 giugno 2014).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 12, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 ha introdotto un incentivo per le imprese distributrici che utilizzano i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione per la registrazione dei clienti di bassa tensione (BT) coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico;
- il Titolo II e il Titolo III, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09 disciplinano rispettivamente i controlli presso la sede dell'Autorità e i controlli effettuabili presso le sedi delle imprese distributrici che hanno beneficiato dell'incentivo di cui all'articolo 12, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06; il Titolo I del medesimo Allegato A stabilisce che l'impresa distributtrice non ha titolo a beneficiare dell'incentivo nel caso in cui uno dei controlli ivi disciplinati abbia esito non conforme e sia tenuta a restituirlo qualora l'abbia già ricevuto;
- con la deliberazione ARG/elt 179/10 è stato erogato l'incentivo, di cui all'articolo 12, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06, a SECAB, in misura pari a euro 74.955,00 (settantaquattromilanovecentocinquantacinque);
- SECAB, in base al combinato disposto del comma 12.3, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 e del comma 14.4, dell'Allegato A alla deliberazione 333/07, è tenuta a registrare i clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione, con decorrenza 1 gennaio 2010;
- i controlli svolti ai sensi del Titolo II, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09 hanno avuto esito conforme;
- con la deliberazione 63/2014/E/eel è stato approvato un programma di cinque verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici dell'energia elettrica cui è stato erogato l'incentivo di cui all'articolo 12, della deliberazione 292/06;
- dalla verifica ispettiva, effettuata dall'Autorità in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza nei giorni 29 e 30 aprile 2014 presso la sede di SECAB, è emersa la non conformità al controllo di cui all'articolo 11, comma 11.3, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, essendo l'errore commesso da SECAB nel registrare il numero di clienti BT interrotti per l'anno 2010, pari al 198,0%, superiore all'errore massimo ammissibile per il medesimo anno, pari al 7,5%, rilevante ai sensi dell'articolo 3 del medesimo Allegato;
- a seguito dei suddetti controlli, con la lettera del 27 maggio 2014, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli e la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, hanno comunicato a SECAB le risultanze istruttorie circa l'esito non conforme dei controlli e la conseguente sussistenza dei presupposti per la restituzione dell'incentivo erogato;
- SECAB ha comunicato di aver accettato l'esito della verifica ispettiva riportato nelle risultanze istruttorie e di non avere intenzione di presentare richiesta di audizione finale avanti al Collegio.

RITENUTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, sia necessario intimare, all'impresa SECAB, la restituzione dell'incentivo di euro 74.955,00 (settantaquattromilanovecentocinquantacinque) erogato con la deliberazione ARG/elt 179/10, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo compreso tra la data della percezione della somma e la data della restituzione della stessa

DELIBERA

1. di intimare, a SECAB, la restituzione dell'incentivo di euro 74.955,00 (settantaquattromilanovecentocinquantacinque) riconosciuto con la deliberazione ARG/elt 179/10, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo compreso tra la data dell'erogazione della somma e la data della restituzione della stessa, con versamento da effettuare sul Conto "Qualità dei servizi elettrici" presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento a SECAB e alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

3 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni